I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 427/84 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 1984

che aumenta il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1162/83, per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

considerando che, con il regolamento (CEE) n. 1162/83 [1], il Consiglio ha aperto e ripartito tra gli Stati membri, per il periodo 1° luglio 1983 — 30 giugno 1984, un contingente tariffario comunitario a dazio nullo di 4 500 tonnellate per talune anguille della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune ;

considerando che, in base ai più recenti dati riguardanti tale prodotto per il periodo considerato, c'è motivo di ritenere che il fabbisogno supplementare di importazioni della Comunità in provenienza dai paesi terzi ammonta attualmente a 750 tonnellate ; che è opportuno dunque aumentare il volume del contingente tariffario ; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione occorre destinare alle riserva comunitaria una parte del volume supplementare e ripartire il saldo tra taluni Stati membri proporzionalmente al loro fabbisogno prevedibile di importazioni in provenienza dai paesi terzi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il volume del contingente tariffario comunitario aperto dal regolamento (CEE) n. 1162/83 per talune anguille fresche (vive o morte), refrigerate o congelate, della sottovoce ex 03.01 A II della tariffa doganale comune, destinate ad essere trasformate nelle aziende di affumicatura o di scorticatura o destinate alla fabbricazione industriale dei prodotti della voce 16.04 della tariffa doganale comune, è portato da 4 500 a 5 250 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte del volume supplementare di cui all'articolo 1 ossia 675 tonnellate, è ripartita come segue fra gli Stati membri seguenti :

Danimarca	270 tonnellate
Germania	405 tonnellate

2. La seconda parte, pari a 75 tonnellate, costituisce la riserva.

La riserva prevista all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1162/83 è così portata da 450 a 525 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 21 febbraio 1984.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. CHEYSSON

---

[1] GU n. L 128 del 18. 5. 1983, pag. 2.